

REGOLAMENTO DEL CORPO AGENTI DI VIGILANZA E ANTINCENDIO

(DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE N. 10 DEL 3.07.1984)

INDICE

<u>Art. 1</u>	1
<u>Art. 2</u>	1
<u>Art. 3</u>	1
<u>Art. 4</u>	2
<u>Art. 5</u>	2
<u>Art. 6</u>	2
<u>Art. 7</u>	2
<u>Art. 8</u>	2
<u>Art. 9</u>	2
<u>Art. 10</u>	2
<u>Art.11</u>	3
<u>Art.12</u>	3
<u>Art. 13</u>	3
<u>Art. 14</u>	3

Adottato dall'Assemblea del Consorzio con atto n. 10 del 3.7.1984 legalmente esecutivo dal 3.08.1984, ai sensi dell'art. 220 T.U. della Legge Comunale e Provinciale R.D. 3 marzo 1934 n. 383 e succ. mod. e art. 5 della Legge Regionale n. 61 del 13.12.1979.

Art. 1

- Nell'ambito del Settore Vigilanza, Antincendio e Protezione Civile è istituito il Corpo Agenti di Vigilanza e Antincendio, fatto salvo quanto disposto dall'art. 2-3 del Regolamento organico del personale.

Art. 2

- Fini del corpo sono l'esatta applicazione delle disposizioni attribuite al Parco Naturale dalle leggi dello Stato e dalle leggi della Regione Toscana, nonché le normative degli Enti Locali e del Consorzio in materia di tutela delle caratteristiche naturali, ambientali e storiche del litorale pisano e lucchese in funzione dell'uso sociale di tali valori, di protezione delle bellezze naturali, di disciplina ittico-venatoria, di prescrizioni del piano territoriale, dei piani di gestione e dei regolamenti d'uso di prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi.

Art. 3

- Il Corpo è organizzato gerarchicamente come di seguito:

n.1 Comandante

n. 3 Sottufficiali

n. 20 Agenti

Tutti gli appartenenti al Corpo, in tempo di servizio, indossano l'uniforme e portano la tessera di riconoscimento ostensibile alle parti, firmata dal Presidente del Consorzio e dal titolare, della stessa.

Art. 4

- Fatte salve le norme del contratto collettivo nazionale del lavoro per il personale degli Enti Locali e quelle del regolamento organico del personale, agli appartenenti al Corpo competono i seguenti obblighi:

- - Prevenire e reprimere le infrazioni alle norme di cui al precedente art. 2, assumendo notizie degli illeciti, anche di propria iniziativa, impedendo che vengano portati a conseguenze ulteriori, assicurando le prove ed individuando i contravventori.
- - Prestare soccorso nel caso di infortuni e sinistri pubblici e privati.
- - Rimettere prontamente al Comando i processi verbali, e le denunce su fatti rilevati, conosciuti o presunti.
- - Intervenire sugli incendi boschivi, uniformandosi alle norme di legge.
- - Prestare opera di prevenzione incendi e presentare al Comando eventuali suggerimenti in proposito.
- - Condurre i veicoli, natanti e apparecchiature in dotazione al Consorzio secondo le norme dello speciale regolamento.
- - Rispettare scrupolosamente il segreto d'ufficio.
- - Indossare correttamente l'uniforme di servizio ed averne cura, comprese le armi in dotazione che fanno parte integrante dell'uniforme.
- - Tenere un contegno irreprensibile in servizio e fuori e usare un linguaggio e un atteggiamento corretto e rispettoso verso tutti anche se contravventori.
- - Adempiere ai propri doveri con puntualità e sollecitudine compreso il servizio straordinario, notturno e festivo.
- - Partecipare ai corsi di aggiornamento indetti dall'Amministrazione del Consorzio.
- - Frequentare i corsi di addestramento sulle armi a termini di legge.
- - Effettuare interventi in materia di assestamenti faunistici.

Art. 5

- Oltre ai divieti di cui all'art. 8-5 del Regolamento organico è fatto obbligo di non svolgere qualsivoglia tipo di attività e/o commercio inerente a: cacciagione, prodotti ittici, fauna minore, frutti e fiori selvatici, pine, funghi, tartufi, prodotti palustri e agricoli, legname, sabbie, edilizia ecc.

Art. 6

- Gli appartenenti al Corpo si considerano permanentemente in servizio ed è loro raccomandata la reperibilità fuori degli orari, con particolare riguardo alla lotta contro gli incendi boschivi. Essi effettuano la manutenzione della palinatura, della segnaletica, delle attrezzature e manufatti del Parco.

Art. 7

- Il Corpo concorre alla promozione e all'uso sociale del Parco Naturale assistendo, accompagnando e fornendo notizie al pubblico e ai gruppi organizzati.

Art. 8

- Tutti i servizi sono disposti dal Comandante per il tramite degli Istruttori; egli è responsabile verso gli organi del Consorzio dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego dei componenti il Corpo. In caso di breve assenza o impedimento il Comandante è sostituito dall'istruttore più anziano.

Art. 9

- Agli appartenenti al Corpo è riconosciuta la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza mediante provvedimento del Prefetto della Provincia di Pisa; essi appartengono alla Polizia Giudiziaria ai sensi del 3° comma dell'art. 221 C.P.P. e sono pubblici ufficiali ai sensi e per gli effetti dell'art. 357 C.P.P.

Art. 10

- Oltre alle previsioni dell'art. 8-4 del Regolamento organico, gli appartenenti al Corpo sono tenuti ad eseguire gli ordini impartiti dai superiori gerarchici o operativi.

Gli ordini devono essere attinenti al servizio o alla disciplina, non eccedenti i compiti di istituto e lesivi della dignità personale di coloro cui sono diretti.

L'agente al quale sia rivolto un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farlo rilevare al superiore che lo ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per scritto, è tenuto a darvi esecuzione, e di essa risponde a tutti gli effetti il superiore che lo ha impartito. L'ordine la cui esecuzione costituisce manifestamente reato, non deve

essere eseguito e ne deve essere informata immediatamente l'Amministrazione del Consorzio.

L'inosservanza di quanto disposto dal presente articolo comporta responsabilità disciplinari e si applicano le disposizioni di cui agli art. 8-11 e seg. del Regolamento organico, salva la eventuale responsabilità penale.

Art.11

- E' in facoltà dell'Amministrazione Consortile di affidare agli agenti del Corpo di Vigilanza e Antincendio altri compiti di vigilanza con particolare riguardo alla vigilanza sui beni patrimoniali del Consorzio o gestiti da esso, compatibilmente con le esigenze del servizio stesso.

Art.12

- Per l'altro personale facente parte del Settore, quale: collaboratori amministrativi, tecnici, operai, stagionali ecc. e aggregato al Corpo per i servizi di lotta agli incendi boschivi e protezione civile si applicano le norme del presente Regolamento in quanto applicabili.

Art. 13

- Le caratteristiche delle uniformi, dei gradi, dei distintivi, delle tessere di riconoscimento e delle armi sono stabilite con appositi provvedimenti.

Art. 14

- Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le norme del Regolamento organico del personale del Consorzio e del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale degli Enti Locali.

IL SEGRETARIO (Dr. Massimo Palla)